

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 09/09/2005 n. 4642

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2, 30.3

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede che il concorrente alla gara per l'appalto dell'opera pubblica produca, con la cauzione provvisoria o la corrispondente polizza fideiussoria, destinata a garantire l'amministrazione contro la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, anche l'impegno incondizionato (assunto nei confronti del concorrente da un soggetto professionalmente abilitato a concedere garanzie), a rilasciare polizza fideiussoria definitiva, destinata a garantire l'amministrazione per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore nel caso in cui il concorrente vinca la gara e divenga appaltatore. La dichiarazione serve a dare all'amministrazione un ragionevole affidamento sul fatto che tutta l'attività amministrativa di scelta del contraente non venga spesa inutilmente e conduca alla stipulazione dell'appalto. Nel caso in cui l'assicuratore rilascia al concorrente una dichiarazione, conforme a quanto richiesto dalla legge e dal bando, da produrre per la partecipazione alla gara, ed una controdeklarazione con la quale si esonera dalla stipulazione della fideiussione definitiva nel caso che la ditta concorrente si trovi in determinate condizioni, l'amministrazione ha nelle mani la prova dell'inesistenza dell'impegno o, almeno, che l'impegno è condizionato e di conseguenza deve escludere la ditta dalla gara.